

N. R.G. 7918/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata Immigrazione CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari
ex art. 702.c.p.c., dep .il 24.5.2018

da

[REDACTED], nato il [REDACTED], in Nigeria, rappresentato e difeso dall'avv.
Mariagrazia Stigliano, giusta mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI TARANTO

RESISTENTE

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BARI

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza, del 9.11.2018 e verificata la regolare
costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari recante il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, notificatogli il 16.05.2018 ed ha, per tale
ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del suddetto
provvedimento, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.

2. Il ricorso è fondato.



3. Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18, recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>> e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, per completezza, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla Questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi impugnato in via giurisdizionale).

Tanto premesso, in merito alla disciplina sostanziale applicabile, è opportuno poi rilevare che i seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma VI d.lgs.286/98) non sono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. 26566/13); tali motivi sono però accomunati da un'esigenza qualificabile come umanitaria cioè concernente i diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. Sez. un. 19393/09).

Va considerato che il ricorrente ha circa quarantatré anni ed è sradicato dal suo Paese di origine da molti anni, ossia dal 2008 e non vi ha fatto più ritorno, sicché un rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di sicura difficoltà nel reintegrarsi determinando un grado di vulnerabilità che impone una tutela alla stregua dei predetti obblighi costituzionali.

La sentenza della Prima Sezione della Cassazione civile (n. 4455 del 23.02.2018) ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, comma 6; art. 19 comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D. Lgs. n. 251/2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”*.

La menzionata pronuncia nella parte motiva ha altresì chiarito che: *“è necessario rilevare, in primo luogo, che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”*.

In conclusione: *“il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" ma non può esaurirne il contenuto”*.

Orbene, nella fattispecie *de qua*, la copiosa documentazione rassegnata in atti, costituita da un contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 28.11.2016, con la mansione di assistente al montaggio, con successivi rinnovi fino alla scadenza del 4.9.2018, a cui, in data 4.11.2018, ha fatto seguito un contratto a tempo indeterminato sempre alle dipendenze della stessa azienda, numerose buste paga, la certificazione unica 2017 e 2018 attestanti un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, gli attestati di frequenza a vari corsi, un contratto di locazione triennale decorrente dal 6.3.2017 fino al 5.3.2020, regolarmente registrato, consente di affermare che il Sig. [REDACTED] abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dal raffronto tra la situazione del paese d'origine del ricorrente (Nigeria) che versa ancora in uno stato di generale compromissione dei diritti umani e la sua condizione attuale di vita in Italia, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra le due realtà nel godimento dei diritti fondamentali



che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).

Non può revocarsi il dubbio che il rimpatrio, alla luce delle condizioni attuali dello straniero nel Paese ospitante, determinerebbe la compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Tutto ciò, giustifica il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'Amministrazione resistente.

5. Può accogliersi infine l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come reiterata dalla difesa.

P.Q.M.

applicato l'art. 702 *ter* c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- spese compensate;
- ammette l'istante al patrocinio a spese dello stato e provvede sull'istanza di liquidazione con separata ordinanza.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, 31.1.2019

Il Giudice
Avv. Carmela Anna Ivona